U.Di.Con.
UNIONE per la DIFESA dei CONSUMATORI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione 6° - Finanze e Tesoro

Atto dell'Unione europea n. COM (2022) 546

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230

per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro

Osservazioni e proposte di U.Di.Con. APS

Con il presente documento l'U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori, iscritta nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), si pregia di intervenire nell'ambito dell'esame del testo in epigrafe, formulando le seguenti riflessioni.

***

INTRODUZIONE

L'Atto UE oggetto della presente consultazione è finalizzato a promuovere ed incentivare l'utilizzo del bonifico istantaneo, che consente il trasferimento di fondi tra due conti correnti in pochi secondi ed in qualsiasi momento o giorno dell'anno. Siffatta modalità di bonifico, nella relazione, viene vista come altamente efficiente ed in grado di sviluppare nuove soluzioni di pagamento al c.d. "punto di interazione", sia per quanto riguarda i punti fisici che per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico.

***

SULL'EFFETTIVA PORTATA DELLA PROPOSTA PER I CONSUMATORI FINALI

Il primo argomento viene spontaneo calandosi nella prospettiva del consumatore, ovvero colui che solitamente versa denaro a titolo di pagamento, e ciò nella qualità di utente finale.

Ebbene in tale prospettiva deve rilevarsi anzitutto che ad oggi esistono già metodi sperimentati per trasferire denaro non contante al punto di interazione, con elevato grado di certezza e rapidità.

Quella del bonifico istantaneo, dunque, non appare essere una esigenza quotidiana del consumatore.

Ciò non significa che questo strumento sia superfluo, ma solo che appare utile principalmente in determinate ipotesi, quali ad esempio l'acquisto di un veicolo o di altra spesa straordinaria.

SEDE LEGALE: Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma (RM) – Tel. 06.77250783 Fax 06.77591309
C.F. 97513130589 / e-mail: info@udicon.org/www.udicon.org

Ancora, nella prospettiva consumeristica, il bonifico istantaneo potrebbe essere altresì utile nel momento in cui l'utente finale si vede restituire somme (ad esempio a titolo di indennizzo), ma anche questa risulta essere una ipotesi non quotidiana – difatti l'utente finale per definizione è solito versare pagamenti e non ricevere somme.

Alla luce di ciò, l'impatto per il consumatore di siffatta introduzione appare sicuramente positivo, ma certamente non rivoluzionario, come al contrario il testo comunitario sembra a tratti lasciar intendere.

In sintesi, se dovessimo domandare retoricamente per chi sia questa riforma, la risposta più immediata non sembra potersi riferire al consumatore medio.

***

Chiarito in questo modo la portata dell'impatto per il consumatore del bonifico istantaneo, occorre procedere ad una valutazione dei costi e dei benefici legati allo strumento.

***

I) CONDIVISIONE DELL'INTRODUZIONE DEL BONIFICO ISTANTANEO PER TUTTI GLI INTERMEDIARI, IN MANIERA SICURA PER GLI UTENTI

Certamente, si condivide in linea di principio l'introduzione dell'obbligo di introdurre il servizio di bonifico immediato per gli intermediari.

Infatti, non si esclude che il consumatore medio possa averne talvolta bisogno, ed in tal caso non può vedersi obbligato ad aprire un nuovo conto corrente.

Tuttavia, tale innovazione deve essere accuratamente calibrata per evitare rischi superiori ai benefici, con particolare riguardo a due aspetti.

Il primo concerne i costi dei servizi bancari, mentre il secondo i rischi di frode, specie con riferimento ai fenomeni di phishing e vishing. Di seguito gli stessi vengono illustrati.

***

II) POSSIBILE AUMENTO DEI COSTI PER GLI UTENTI FINALI.

Certamente, l'introduzione del servizio dovrà essere recepita dalle imprese di settore, le quali non potranno che segnalarne i relativi costi.

Appare evidentemente alta la probabilità che siffatti costi potranno essere scaricati sull'utente finale, con costi dei servizi bancari più alti.

Ora, in relazione a tale pericolo il testo prevede una misura di salvaguardia, ma la stessa appare essere insufficiente.

SEDE LEGALE: Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma (RM) – Tel. 06.77250783 Fax 06.77591309
C.F. 97513130589 / e-mail: info@udicon.org/www.udicon.org

Difatti, l'articolato prevede che il costo dei bonifici istantanei non possa superare quello dei bonifici standard (in particolare, si veda il comma 1 dell'art. 5 ter rubricato "Commissioni sui bonifici istantanei").

Non v'è chi non veda che, a fronte di tale obbligo, sussiste il pericolo che le imprese possano aggiornare verso l'alto il costo dei bonifici ordinari, per poi livellare il costo dei bonifici istantanei a tale nuova soglia; ne deriverebbe un innalzamento dei "tariffari dei bonifici" così da recuperare i costi asseritamente sostenuti dalle imprese, ad esclusivo danno dell'utente finale.

Costui, difatti, si troverà ad avere costi più alti sia per il bonifico standard, sia per il bonifico istantaneo.

Appare dunque necessario che si provveda in tal senso.

***

II) SUL PERICOLO DI AUMENTO DELLE FRODI.

Il pagamento istantaneo è uno strumento che appare molto attrattivo agli occhi dei frodatori, in quanto intrinsecamente dotato di una elevata capacità di distrarre in poco tempo fondi dai conti delle vittime in favore di terzi malintenzionati.

Appare corretto dunque che il testo preveda, quale misura antifrode, la corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario.

Tale soglia, tuttavia, appare essere solamente un minimo inderogabile e necessita di ovvi rinforzi.

In primo luogo, in caso di discrepanza tra i dati, il bonifico può essere autorizzato e disposto ugualmente (si veda in particolare l'art. 5 quater, comma 2).

In sintesi, sembra che la discrepanza tra i dati produrrebbe un semplice alert non bloccante.

Ebbene tale disposizione, se dovesse essere confermata, vanificherebbe ogni tutela per il consumatore.

Ciò non solo nelle ipotesi di errore, ma soprattutto nei casi di phishing e vishing, dove i frodatori contattano direttamente -e telefonicamente- le vittime, e sfruttando le loro abilità di persuasione convincono l'utente a validare le operazioni.

È evidente che in questo tipo di frodi i malintenzionati avranno la capacità di far autorizzare con l'inganno anche i bonifici istantanei connotati da alert sulla discrepanza tra i dati.

Pertanto, la discrepanza dovrebbe essere un elemento bloccante ai fini dell'operazione.

***

In secondo luogo, il bonifico istantaneo impone pochi secondi in cui l'impresa è tenuta a realizzare le verifiche antifrode.

Ora, appare lecito domandare a difesa dei risparmi dei consumatori quale possa essere l'efficacia di un controllo antifrode così rapido, che per forza di cose dovrà basarsi su criteri "forfettari" ed automatizzati.

Al riguardo, appare più confacente alla tutela dei consumatori prevedere controlli maggiormente approfonditi anche a costo di impiegare un *quid* ragionevole di tempo in più; in ogni caso, i sistemi dovrebbero essere ampiamente sperimentati prima del loro utilizzo, e prevedere innumerevoli correttivi obbligatori quali ad esempio verifiche su tutti i "metadati" che accompagnano la disposizione (luogo ed orario di connessione, terminale utilizzato, numero si IP, utilizzo di una VPN, etc.).

Occorre dunque massima attenzione sul punto; diversamente, i risparmi dei consumatori potrebbero essere soggette ad evidenti rischi.

***

CONCLUSIONI

All'esito della lettura dell'impianto, non può non notarsi che il bonifico istantaneo sarà presente in tutte le ipotesi in cui sarà presente il bonifico ordinario, e che avrà lo stesso costo.

Appare evidente che, nel progetto in esame, l'operazione di bonifico in commento appare destinata a rimpiazzare quella standard.

Di fatti, nessuno procederà in ordinario se allo stesso costo potrà avere un servizio pressoché istantaneo e con strumenti antifrode.

Ora, tutto ciò appare certamente positivo, ma occorre una introduzione maggiormente graduale e non d'impatto, per preparare sufficientemente mercato e consumatori alla novità.

Diversamente appare tangibile il rischio che i pericoli di aggravio economici e le criticità antifrode anzi richiamati nel testo siano tali da superare i benefici della novella.

***

Con riserva di ulteriormente dedurre nelle modalità che saranno ritenute opportune, si auspica che le presenti riflessioni si rivelino utili al lavoro di Codesta Spettabile Commissione, e si ringrazia per la possibilità di inoltrare il presente contributo.

Roma, 27/03/2023

U.Di.Con. APS
Ufficio Legale

SEDE LEGALE: Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63 – 00185 Roma (RM) – Tel. 06.77250783 Fax 06.77591309
C.F. 97513130589 / e-mail: info@udicon.org/www.udicon.org